

Oggetto: Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

ABSTRACT

La Legge di Stabilità per il 2018 ha previsto il riconoscimento per le PMI, che si quotano in Borsa, di un credito d'imposta pari al 50% per le spese di consulenza sostenute: consulenze fiscali e legali, spese di ammissione al collocamento, *due diligence*. Il credito d'imposta potrà essere erogato fino ad un massimo di € 500.000 e sarà utilizzabile in compensazione. Il beneficio riguarda i costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione.

In data 18 giugno 2018 sono state ufficialmente definite le disposizioni attuative del credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI di cui all'art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017.

1. Modalità di richiesta dell'agevolazione

Al fine di ottenere la concessione dell'agevolazione, i soggetti interessati devono inoltrare un'apposita istanza (v. Allegato A) in via telematica all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

L'agevolazione riguarda i costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Destinatari della misura agevolativa

Destinatari dell'agevolazione sono le PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in base alla quale si definisce "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori ad € 10.000.000 e "media impresa" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un

fatturato annuo non superiore ad € 50.000.000, oppure hanno un attivo di stato patrimoniale non superiore ad € 43.000.000.

3. Limiti

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che:

- siano costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operino nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengano, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentino domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottengano l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- non si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

4. Entità del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di € 500.000, nella misura massima del 50% dei costi di consulenza complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

5. Costi agevolabili

I costi agevolabili comprendono un insieme ampio di consulenze e servizi. Si deve comunque trattare di attività rese da consulenti o società esterne, che non configurano servizi continuativi o periodici, e che non rientrano nella ordinaria consulenza fiscale, legale o pubblicità. Sono esclusi i servizi resi da società collegate come definite a livello comunitario.

Agevolabili i servizi di implementazione del sistema di controllo di gestione, quelli per la redazione del *business plan* redatto in vista della quotazione. Allo stesso modo sono ricomprese nell'agevolazione le attività finalizzate a supportare la società nella revisione delle informazioni contabili storiche e prospettive (come la *due diligence* finanziaria), alla consulenza legale, fiscale e contrattuale, su temi specifici legati alla quotazione (informazioni da inserire nei prospetti, *due diligence* ecc.). Sono agevolabili, se resi in modo specifico e non continuativo, i servizi di comunicazione necessari a presentare la società e il suo caso aziendale alla stampa specializzata e agli investitori finanziari.

6. Attestazione dei costi sostenuti

L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 22 giugno 2018

Studio Dattilo Commercialisti Associati